POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)

La presente polizza è stipulata tra

Contraente
COMUNE DI PIEVE DI CENTO
PIAZZA A. COSTA N. 17
40066 PIEVE DI CENTO (BO)
C.F. 00470350372
CIG

е

Società Assicuratrice	
Agenzia di	

Durata del contratto

Decorrenza dalle ore 24.00 del:	30.04.2015
Con rateo al:	31.12.2015
Scadenza alle ore 24.00 del :	31.12.2018

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
------------------------	-------

DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

Società/Compagnia/Impresa: La Compagnia assicuratrice

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione

Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione

Assicurato: Il soggetto in favore del quale è prestata la garanzia

assicurativa, ovvero il contraente, i dipendenti del contraente, e tutte le perone delle quali il Contraente sia tenuto a

rispondere

Broker AON S.p.A Società incaricata dal Contraente della gestione ed

esecuzione del contratto, riconosciuta dalla Società.

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano

derivarne

Appaltatore: Il soggetto al quale l'Assicurato cede la esecuzione di lavori

Operatori:

Tutti i soggetti che, pur non essendo in rapporto di dipendenza,

siano incaricati od autorizzati dal Contraente a partecipare ad attività o lavori oggetto dell'assicurazione, compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lavoratori socialmente utili e di

pubblica utilità.

Cose/Beni: Sia gli oggetti materiali, compresi valori, che gli animali e le

piante

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società

Sinistro/danno: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la

garanzia assicurativa

Franchigia/minimo e massimo

non indennizzabile:

La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che

resta a carico del Contraente

Scoperto: La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che

resta a carico del Contraente

Risarcimento e/o indennizzo: La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro,

all'assicurato e/o agli aventi diritto

Lavoratori Parasubordinati: I soggetti INAIL come definiti dall'Art. 5 del D.Lgs 23/02/2000

n. 38 e s.m.i.

Lavoratori Interinali: I prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L.

24/06/1997 n.196. e s.m.i.

Retribuzioni Lorde: Tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori

parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio del lavoro interinale II pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che

Danni Patrimoniali: Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che

non è conseguenza di lesioni personali, morte o

danneggiamenti a cose

Comunicazioni:

Per comunicazioni alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail PEC, o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

1. MASSIMALI

MASSIMALI R.C.T.

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:

Euro 5.000.000,00 per ogni persona;

Euro 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O.

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:

Euro 3.000.000,00 per ogni persona.

2. LIMITI DI INDENNIZZO

Resta inteso che in nessun caso la Società pagherà importi complessivi, per anno assicurativo, e tenendo conto di tutte le sezioni del presente contratto superiori a Euro 10.000.000,00.

3. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 120/360 del premio annuale.

Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso, sino ad una durata triennale, previo interpello della Società.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

4. PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi, proroghe e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

5. CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni lorde così come precedentemente definite.

Il premio di polizza viene calcolato in base al tasso del (comprensivo di accessori e di imposte) applicato ad un preventivo di retribuzioni lorde annue erogate pari a **Euro 850.000,00.**

A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde erogate al proprio personale subordinato, parasubordinato e quello in regime di telelavoro, l'anno precedente, sul quale la Società regolerà il premio.

In caso di regolazione attiva il Contraente dovrà versare il relativo premio di conguaglio nei 60 giorni successivi al giorno di ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

In caso di regolazione passiva la Compagnia dovrà rimborsare il relativo premio - al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario - non oltre i 60 giorni successivi al giorno di invio della corretta appendice di regolazione emessa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

In caso di mancata comunicazione dei dati consuntivi sopra menzionati o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società, limitatamente ai sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione, potrà indennizzare gli stessi nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

6. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'attività esercitata dal Contraente consiste nell'esercizio di una Amministrazione Comunale nelle forme ed i modi previsti dalla Legge, ed esercita le competenze e le funzioni istituzionalmente previste, comprese le attività indicate nello Statuto e nei Regolamenti, nonché quelle esplicate a nuovo e non svolte al momento della stipula del contratto, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia è pertanto operante per tutte le attività e le prestazioni che il l'Assicurato gestisce ed eroga (in applicazione delle leggi, delle delibere dei propri organi, delle determine, di ordinanze,

disposizioni, ecc. dei ruoli competenti) sia per atto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge.

Sono comprese tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, collegate e conseguenti (nulla escluso né eccettuato), ovunque e da chiunque svolte, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.

Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi (persone fisiche e persone giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di attività, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

La garanzia è quindi operante sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del rischio od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 1.2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori - Altre assicurazioni

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati.

In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi

previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R., indirizzata - rispettivamente - al Contraente o alla Compagnia.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte di legge entro 30 giorni.

Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal presente contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.

Art. 1.7 - Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 1.11 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società ai sensi dell'art. 1911 del C.C.:

- 1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
- 2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
- 3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- 4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
- 5. Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 1.13 Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto dell'Ente. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 9,17% del premio imponibile.

Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento dell'ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente..

Art. 1.14 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 1.15 – Recesso per mancato adeguamento CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, e di contestuale mancato adeguamento alle predette condizioni da parte della Compagnia aggiudicataria.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RCT/O

Art. 2.1 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione e deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è stipulata l'assicurazione.

Art. 2.2 - R. C. Personale

- 2.2.1) Salvo quanto previsto dall'art. 2.3 "Rinuncia alla rivalsa" la garanzia si intende estesa, salvo le ipotesi di dolo, alla Responsabilità civile personale dei dipendenti e degli operatori del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività e delle mansioni professionali svolte su incarico e/o autorizzazione del Contraente, e ciò entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia RCT, con l'eccezione di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri dipendenti, nel qual caso il limite di risarcimento è pari ai massimali previsti per la garanzia di RCO.
 - Tale garanzia è prestata nei limiti dei massimali sopra previsti che restano ad ogni effetto unici anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con il Contraente o fra di loro;
- 2.2.2) Limitatamente ai danni che cagionino morte, lesioni personali o danneggiamento di cose, la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale degli Amministratori, e del Segretario Comunale, per danni involontariamente cagionati a terzi in occasione di attività connesse all'espletamento del proprio mandato e/o delle proprie mansioni di ufficio.
- 2.2.3) La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse lavoro e/o inserimenti lavorativi ed i minori in affido.

Art. 2.3 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le spetta ai sensi dell'art. 1916 CC., nei confronti di dipendenti, collaboratori e operatori in genere, nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, e salvo il caso di dolo.

Art. 2.4 - Novero dei terzi e persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione, sono considerati terzi tutti i soggetti diversi dal Contraente, ad eccezione, ai fini della sola assicurazione RCT, dei dipendenti del Contraente soggetti all'INAIL per

legge e dei lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL per legge, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Tuttavia, detti dipendenti ed i lavoratori parasubordinati devono intendersi considerati terzi:

- a) quando non subiscano il danno in occasione di lavoro;
- b) in tutti i casi di danni che riguardino cose.

Art. 2.5 - Danni esclusi dalla garanzia RCT

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- 1) per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D. Lgs. 209/05 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- 2) da furto, salvo quanto previsto all'art. 2.9 "Delimitazioni" punto 5 "DANNI DA FURTO DI COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE";
- 3) derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l'osservanza delle norme vigenti in materia;
- 4) conseguenti ad inquinamento, non causato da evento di natura accidentale e/o improvvisa, dell'aria dell'acqua o del suolo;
- 5) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 6) derivanti dalla proprietà e\o gestione di discariche di rifiuti di qualunque tipo;
- 7) derivanti direttamente o indirettamente dall'esposizione e\o contatto con l'asbesto e l'amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e\o trasformati;
- 8) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura ,componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000).
- 9) alle opere o alle cose sulle quali si eseguono i lavori

Art. 2.6 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, e dell'art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R e D.Lgs;
- B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte o lesioni personali.

L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato, con esclusione di asbestosi e silicosi. Questa garanzia è efficace anche per le malattie insorte in data precedente alla stipula della presente assicurazione, a condizione che il risarcimento venga chiesto al Contraente per la prima volta in vigenza del presente contratto.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Art. 2.7 - Danni esclusi dalla garanzia RCO

La garanzia RCO non vale:

- 1) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 2) derivanti direttamente o indirettamente dall'esposizione e\o contatto con l'asbesto e l'amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e\o trasformati;
- 3) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.) ovvero da produzione, detenzione di sostanze radioattive fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 2.8 - Estensione territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 2.9 - Delimitazioni di garanzia

2.9.1) danni da incendio

Relativamente ai danni a cose e beni di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose e dei beni di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenuti, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo di Euro 500.000,00. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio sullo stesso rischio, purché valide ed operanti.

2.9.2) danni da inquinamento accidentale

Relativamente ai danni derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo causati da evento di natura accidentale e/o improvvisa, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per ogni sinistro di Euro 1.000.000,00 con uno scoperto pari al 10% del sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 e un massimo non indennizzabile di Euro 5.000,00.

L'assicurazione comprende altresì, nei limiti sopra esposti, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l'obbligo di darne comunque immediato avviso alla Società.

2.9.3) interruzioni o sospensioni di attività

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per ogni sinistro di Euro 1.000.000,00 con uno scoperto pari al 10% del sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 e un massimo non indennizzabile di Euro 5.000,00.

2.9.4) danni a beni in consegna e custodia, caricati e scaricati

Relativamente ai danni cagionati ai beni che l'Assicurato Contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelli rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati, la presente garanzia è prestata fino a un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e con una franchigia fissa di Euro 250,00 per sinistro.

2.9.5) danni a beni consegnati e non consegnati

A parziale deroga dell'art. Art. 2.5 – "Danni esclusi dalla garanzia RCT" la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni portati nei presidi e nelle strutture del contraente, consegnati o non consegnati; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo pari di Euro 100.000,00 e con una franchigia fissa di Euro 250,00 per sinistro.

2.9.6) danni per errato trattamento di dati personali

Relativamente alla responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli assicurati dall'applicazione del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni, la garanzia è prestata per perdite patrimoniali cagionate a terzi fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per sinistro e con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro.

Art. 2.10 - Precisazioni di garanzia

A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l'assicurazione comprende espressamente:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei loro confronti;
- b) la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatti cagionati da terzi di cui l'Assicurato stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di Legge;
- c) la responsabilità civile derivante dall'uso di beni e/o attrezzature in proprietà e/o in uso e/o custodia al Contraente, ovunque collocate;
- d) la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande, anche distribuiti con macchine automatiche;
- e) la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per le attività svolte dal proprio personale, nell'ambito di apposite convenzioni, e/o per prestazioni di attività di consulenza, stipulate con soggetti pubblici e privati;

- f) la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati e beni immobili in genere, comunque destinati, compresi campi da gioco, centri sportivi, nonché dei loro impianti fissi.
 L'operatività della presente polizza è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di parchi, giardini, boschi, alberi, piante (compreso l'abbattimento delle stesse), antenne, recinzioni, cancellate, strade, ponti, fossi, canali, aree in genere e quant'altro di strutture, attrezzature, impianti, compresi quelli di depurazione, reti di distribuzione di acqua, gas e reti fognarie ed opere di cui all'attività assicurata, comprese le
 - confronti delle ditte terze esecutrici dei lavori.

 La garanzia è inoltre espressamente estesa ai danni derivanti da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale;

attività di manutenzione, anche straordinaria, gli ampliamenti, le sopraelevazioni o le demolizioni; restando però fermo il diritto dell'Assicuratore di procedere in via di rivalsa nei

- g) la responsabilità civile derivante al Contraente sia nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi in genere, sia per danni cagionati a terzi da amministratori, segretario, dipendenti e/o operatori in relazione alla guida di veicoli, purché non di proprietà del Contraente, e compresi i danni ai trasportati su di essi;
- h) la responsabilità civile derivante al Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, prestatori d'opera, segretario, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione;
- i) la garanzia si intende altresì operante, salvo le ipotesi di dolo, per la responsabilità civile personale di lavoratori interinali, di pubblica utilità, socialmente utili, tirocinanti, borsisti, stagisti, volontari, compresi quelli in servizio civile e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto dell'Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- j) la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla circolazione di veicoli non a motore, compresi i velocipedi e tricicli;
- k) la responsabilità civile derivante agli Assicurati dall'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- I) la responsabilità civile derivante dall'organizzazione e gestione di corsi di educazione cinofila, dalla gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- m) la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione, partecipazione ad esposizioni, fiere, sagre, mostre e mercati, spettacoli, manifestazioni ed iniziative per la comunità, comprese le attività di allestimento e smontaggio degli stands;
- n) la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione di corsi, convegni, seminari, e congressi ed attività correlate;
- o) la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione e/o dal patrocinio di manifestazioni e iniziative che abbiamo una valenza culturale e/o collettiva e/o sociale e/o religiosa, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fiere, mostre, spettacoli, concerti, esibizioni, visite guidate, gite, iniziative sportive, tornei e competizioni, manifestazioni carnevalesche con o senza

carri allegorici, ecc.; è compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Contraente, nonché per danni derivanti dall'uso di fuochi pirotecnici;

- p) la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni subiti dai veicoli degli amministratori, del segretario, dei dipendenti o di terzi parcheggiati o in sosta nell'ambito di aree di pertinenza dell'assicurato e delle quali sia esso responsabile;
- q) la responsabilità civile derivante all'assicurato dalle attività svolte dall'unione di Comuni di cui l'Ente è parte, con esclusione della responsabilità civile in capo ad altre Amministrazioni comunali e/o Enti in genere;
- r) la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio dell'attività di protezione civile previste dalle Leggi o da regolamenti, organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato e/o da volontari;
- s) la responsabilità civile derivante all'assicurato dalle attività svolte dal servizio associato di Polizia Municipale, compreso l'uso di armi da fuoco, e delle attività connesse e ricomprese nel Regolamento comunale e sue successive modificazioni;
- t) la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'installazione e dalla gestione di posizioni di telelavoro;

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.1 - Franchigia a carico del Contraente - gestione degli scoperti e delle franchigie

Le garanzie tutte di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia di € 3.000,00 per ciascun sinistro a carico del Contraente, salvo laddove diversamente indicato.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà alla completa gestione e a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) e con cadenza al 31/12 di ogni anno, gli importi delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto al Contraente, che effettuerà il pagamento direttamente alla Compagnia entro 60 giorni, che decorreranno dal ricevimento del corretto documento emesso dalla Compagnia.

Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattualmente prevista, nel quel caso la Compagnia richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.

Art. 3.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell'Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C.

L'obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi o vi sia attivazione di un'Autorità Giudiziaria.

Per la sola garanzia RCO – art.2.6 delle Condizioni di Assicurazione RCT/RCO – l'obbligo di denuncia riguarda solo ed esclusivamente i seguenti casi: a) il ricevimento di avvio di inchiesta amministrativa o giudiziaria; b) il ricevimento di richiesta di risarcimento o notifica di azione legale da parte di membri del personale, o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL, INPS o enti similari, qualora esercitasse il diritto di surroga spettantele ai sensi di Legge.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del C.C.

Art. 3.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, compresa la mediazione, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio.

Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo con il Contraente.

I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.

La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 3.4 - Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza semestrale e, ed anche in caso di richiesta da parte del Contraente, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n° attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato);
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- elenco sinistri riservati con indicazione dell'importo imputato a riserva;
- elenco sinistri liquidati con indicazione dell'importo pagato;
- elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito), con precisazione scritta delle motivazioni del rigetto su espressa richiesta del Contraente.